



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 07-03-14 Numero 24

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO COMPETENTE ALL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA (EX ART.2, COMMA 9-BIS LEGGE 241/1990).

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di marzo alle ore 12:40, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	SINDACO	P

TULINI MARIO
ASSESSORE

P

MARCELLINI GABRIELE
ASSESSORE

P

DE DOMINICIS RICCARDO
ASSESSORE

A

D'ALESSIO BARBARA
ASSESSORE

P

presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone Dr.Ssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PREMESSO:

- Che l'articolo 2 della legge n.241 del 1990 disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento amministrativo, stabilendo, al primo comma, che “ *ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'attuazione di un provvedimento espresso* “;
- Il comma 6 del citato articolo 2 della medesima legge n.241/1990 stabilisce inoltre che “ i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte “;
- La individuazione degli stessi termini procedurali è demandata ad apposita disciplina, la quale si interseca con l'istituto del “ silenzio “ amministrativo nelle sue varie configurazioni giuridiche (silenzio assenso, silenzio rigetto);
- La tutela in ipotesi di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del decreto legge n.5/2012 – convertito con modificazioni nella legge n.35/2012 – ha completamente innovato l'articolo 2, comma 9 della precitata legge n.241/1990, introducendo, tra l'altro, i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies i quali così recitano: “ **9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario competente.** *9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.* “.

RILEVATO che le disposizioni anzidette non sono applicabili nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, giusto disposto del comma 2 dell'articolo 1 della legge n.5/2012;

RITENUTO di dover garantire l'applicazione delle precitate disposizioni legislative mediante l'assunzione di un atto organizzativo finalizzato a individuare la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti legittimati all'adozione di provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi;

VISTO l'articolo 97, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 in virtù del quale “ *Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività* “;

RITENUTO:

- di dover individuare nel Segretario Generale la figura apicale cui demandare l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge n.241/1990, come novellato dall'articolo 1, del decreto legge n.5/2012, in caso di inerzia dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, i quali restano, a loro volta, soggetti all'esercizio del potere disciplinare e del giudizio di responsabilità amministrativo contabile, oltre che suscettibili di valutazione non positiva della performance;
- che nell'esercizio di tale compito **il Segretario Generale sia munito di pieni poteri gestionali e come tale legittimato ad avvalersi del supporto istruttorio, logistico ed operativo delle articolazioni organizzative competenti per materia;**

DATO ATTO che l'adozione della presente deliberazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile

UNANIME DELIBERA

- 1) Di ritenere la premessa del presente atto quale sua motivazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241;
- 2) Di individuare, per le motivazioni evidenziate in premessa, nel Segretario Generale dell'Ente la figura apicale cui demandare l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge n.241/1990, così come novellato dall'articolo 1 del decreto legge n.5/2012, in caso di inerzia dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi assegnatari del procedimento amministrativo;
- 3) Di dare atto e precisare che – nell'ipotesi di intervento sostitutivo del Segretario Generale per inerzia dei Responsabili degli Uffici/Servizi – questi ultimi resteranno soggetti all'accertamento della responsabilità disciplinare e amministrativo – contabile, oltre che suscettibili di giudizio non positivo nella valutazione periodica della performance;
- 4) Di dare altresì atto che, in virtù di quanto previsto al n.2), nel caso in cui il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato potrà rivolgersi al Segretario Generale affinché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;
- 5) Di disciplinare nel seguente modo la procedura di attivazione dell'intervento sostitutivo del Segretario:
 - a) Le richieste di intervento sostitutivo devono essere indirizzate dal privato al Segretario Generale e inoltrate in forma cartacea ovvero a mezzo pec agli indirizzi resi noti sul sito istituzionale dell'Ente;
 - b) Il Segretario Generale, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, procede direttamente o, se del caso, inoltra la stessa al Responsabile di cui si contesta l'inerzia, assegnando un termine non superiore a 48 ore per la trasmissione del fascicolo completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati;
 - c) Entro 48 ore dalla ricezione del fascicolo, il Segretario Generale verifica la legittimazione della richiesta di intervento sostitutivo da parte dell'istante, dandone formale comunicazione al Responsabile inadempiente, al Sindaco, agli organi di valutazione e controllo, oltre che al cittadino richiedente;
 - d) Con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le competenze gestionali in capo al responsabile inadempiente in relazione alla fattispecie oggetto di intervento sostitutivo, e queste vengono assunte dal Segretario Generale. Della sospensione deve essere data comunicazione agli organi di valutazione, nell'ambito di quanto previsto alla lettera c). Dalla data della comunicazione decorrono altresì i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;
 - e) Il Segretario Generale, relativamente al procedimento oggetto di intervento sostitutivo, assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale con facoltà di avvalersi degli uffici per ogni incombenza istruttorio, di acquisire dati e notizie, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze dei servizi per l'acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel provvedimento;
 - f) In alternativa a quanto previsto alla precedente lettera e), in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con supporti istruttori, il Segretario Generale delega la cura dell'endoprocedimento ad altro personale di categoria

D o C, senza maggiori oneri per l'Ente e ferma restando la firma del provvedimento finale di esclusiva competenza del Segretario;

- g) La conclusione del procedimento è comunicata all'interessato nei tempi prescritti e con le formalità di rito; la stessa comunicazione è trasmessa al Responsabile sostituito, al Sindaco, agli organi di valutazione e controllo;
 - h) Il Segretario Generale trasmette – entro il 30 gennaio di ogni anno – alla Giunta, al Nucleo di Valutazione e al Sindaco la relazione sull'attività condotta nell'esercizio del potere sostitutivo nell'anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal comma 9-quater dell'articolo 2 della legge n.241/1990;
- 6) Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente;
- 7) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'ambito della Sezione dedicata alla Trasparenza Amministrativa.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Il SINDACO

Scarpone Dr.Ssa Maria Grazia

DI PIETRO CRISTINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione :

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 11-03-14, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 127, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).
- E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data 11-03-14 ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).

Civitella Del Tronto, li 11-03-14

Il Funzionario Responsabile
DI ANTONIO DR. AGOSTINO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 - Dalla data di pubblicazione (imm. Esecutiva (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000);
 - In data _____ per decorso del termine di pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000);

Civitella Del Tronto, li

Il Funzionario Responsabile
DI ANTONIO DR. AGOSTINO